

## Decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446

Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1997, n. 298 S.O. n. 252

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali

Titolo 1 - Istituzione dell'IRAP

### Articolo 1 - Istituzione dell'imposta

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CARATTERISTICHE DELL'IMPOSTA

---

1. E' istituita l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni.
2. L'imposta ha carattere reale e non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

### Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

Testo in vigore dal 26 maggio 1998

⊞ Previgenti

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PRESUPPOSTO - PRODUZIONE O SCAMBIO DI BENI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ATTIVITA' DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI

---

1. Presupposto dell'imposta e' l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta. (1)

-----

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall'[art. 1](#) D.Lgs 10.04.1998 n. 137 (G.U. 11.05.1998, n. 107).

(2)

### Articolo 3 - Soggetti passivi

Testo in vigore dal 29 novembre 2006

⊞ Previgenti

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - T.U. DIRETTE - SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

---

1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui [all'articolo 2](#). Pertanto sono soggetti all'imposta:

a) le società e gli enti di cui [all'articolo 87](#), comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma [dell'articolo 5](#), comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui [all'articolo 51](#) del medesimo testo unico;

c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma [dell'articolo 5](#), comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui [all'articolo 49](#), comma 1, del medesimo testo unico;

d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34; (3)

e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato Testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma; (1)

e bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale. (1) (2)

2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:

a) i fondi comuni di investimento di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344, e 25 gennaio 1994, n. 86;

b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 salvo quanto disposto nell'articolo 13.

-----

(1) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 1, c. 1°, D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 (G.U. 31.12.1999, n. 306).

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, D.L.10.04.1998, n. 137 (G.U. 11.05.1998, n. 107).

(3) La presente lettera è stata così sostituita dall'[art. 2](#) comma 32, D.L. 03.10.2006, n. 262, come modificato dall'allegato alla L. 24.11.2006, n. 286 con decorrenza dal 29.11.2006. Si riporta di seguito il testo previgente:

"d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui [all'articolo 29](#) del predetto testo unico, esclusi quelli con volume di affari annuo non superiore a cinque o a quindici milioni di lire esonerati dagli adempimenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, come sostituito dall'[articolo 5](#), comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'articolo 34;"

#### **Articolo 4 - Base imponibile**

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

 Previgenti

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BASE IMPONIBILE - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA DELL'ATTIVITA' ESERCITATA NEL TERRITORIO REGIONALE

---

1. L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione.

2. Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore

della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui [all'articolo 11](#), comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e società finanziarie, ad eccezione della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione e le imprese agricole proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi raccolti presso gli uffici e all'estensione dei terreni, ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale. (1)

3. Gli atti generali concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di seguito denominata: "Conferenza Stato-regioni".

-----

(1) Il presente comma, prima modificato dall'art. 1, c. 1°, D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 (G.U. 31.12.1999, n. 306), è stato così modificato dall'[art. 1](#) D.Lgs 10.04.1998 n. 137 (G.U. 11.05.1998 n. 107).

## **Articolo 5 - Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali**

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008

Previgenti

---

### IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BASE IMPONIBILE - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - DETERMINAZIONE PER LE SOCIETA'

---

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.

3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.

5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa. (1)

-----

(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 2, c. 1°, lett. a), D.Lgs. 10.04.1998, n. 137 (G.U. 11.05.1998, n. 107), dall'art. 1, c. 1°, lett. a), D.Lgs. 10.06.1999, n. 176 (G.U. 17.06.1999, n. 140), dall' [art. 1](#) del Dlgs. 30.12.1999, n. 506 (G.U. 31.12.1999, n. 306) è stato, da ultimo, sostituito dall'art. 1, c. 50, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

"Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)

1. Per i soggetti di cui [all'articolo 3](#) , comma 1, lettere a) e b), non esercenti le attività di cui agli [articoli 6 e 7](#) , la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell' [articolo 2425](#) del codice civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente. Detta disposizione opera anche per i soggetti non tenuti all'applicazione del citato articolo 2425.

[2. Per i soggetti di cui al comma 1 non tenuti alla redazione del conto economico a norma dell' [art. 2425](#) del codice civile e per quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma dei ricavi, dei proventi e degli altri componenti reddituali classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell' [art. 2425](#) del codice civile e la somma dei costi classificabili nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11 e 14 della lettera B) del medesimo comma.]

[3. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni dei servizi di cui all' [art. 53](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli del predetto testo unico e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali. Si applicano, comunque, i principi di cui al comma 2.]".

## **Articolo 5 Bis - Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali**

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BASE IMPONIBILE - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - DETERMINAZIONE PER LE SOCIETA'

---

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.

2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5.

L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile. (1)

-----

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'[art. 1](#) c. 50, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

## **Articolo 6 - Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziarie**

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008

Previgenti

---

### IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BASE IMPONIBILE - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - DETERMINAZIONE PER BANCHE, ALTRI ENTI E SOCIETA` FINANZIARIE

---

1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:

- a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
- b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
- c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.

2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario.

3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive.

4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.

5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata.

6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006.

Si applica il comma 4 dell'articolo 5.

7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

- a) interessi netti;

- b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
- c) costi per servizi di produzione di banconote;
- d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;
- e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento;
- f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.

8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. (1)

-----

(1) Il presente articolo prima modificato dall'art. 3, D.Lgs. 10.04.1998 (G.U. 11 05 1998 n. 107), dall'[art. 1](#), D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), dall'[art. 2](#), D.L. 12.07.2004, n. 168, dall'art. 15-bis, D.L. 02.07.2007, n. 81, è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 1, c. 50, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'articolo 157 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, salvo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma:

- a) degli interessi attivi e proventi assimilati;
- b) dei proventi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento;
- c) delle commissioni attive, d) dei profitti da operazioni finanziarie;
- [e) delle riprese di valore su crediti verso la clientela;]
- f) degli altri proventi di gestione, e la somma;
- g) degli interessi passivi e oneri assimilati;
- h) delle commissioni passive;
- i) delle perdite da operazioni finanziarie;
- l) delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente;
- m) degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali;

[n) delle rettifiche di valore su crediti alla clientela, comprese quelle su crediti impliciti relativi ad operazioni di locazione finanziaria, nonché degli accantonamenti per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora;]

o) degli altri oneri di gestione.

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle voci da 10 a 90 dell'attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l'ammontare complessivo delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell'attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria.

1 bis. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile si determina applicando i criteri di cui [all'art. 5](#), [comma 1], e aggiungendo la differenza tra la somma: a) dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione; b) dei profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; c) delle rivalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; e la somma: d) degli oneri finanziari; e) delle perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; f) delle svalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la disposizione del secondo periodo del comma 1 si applica prendendo a riferimento le voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile corrispondenti a quelle indicate nel predetto secondo periodo del comma 1.

2. Per le società di intermediazione mobiliare sono esclusi dai componenti della base imponibile le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela, i profitti e le perdite da operazioni finanziarie e i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1; gli interessi attivi e passivi e proventi e gli oneri assimilati di cui alla lettera a) e g) del medesimo comma rilevano limitatamente a quelli relativi ad operazioni di riporto e di pronti contro termine. La disposizione del periodo precedente non si applica alle società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia per le quali non rilevano soltanto le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela.

3. Per le società di gestione di fondi comuni di investimento si comprendono tra i componenti della base imponibile soltanto le commissioni attive e passive, gli altri proventi ed oneri di gestione, le spese amministrative e gli ammortamenti di cui alle lettere c) e h), f) e o), l) e m) del comma 1.

4. Per le società di investimento a capitale variabile la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle commissioni di sottoscrizione e la somma delle provvigioni passive a soggetti collocatori, delle spese per consulenza e pubblicità, dei canoni di locazione immobili, dei costi per servizi di elaborazione dati, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali.

5. Per la Banca d'Italia e per l'Ufficio italiano cambi la base imponibile è determinata con i criteri indicati al comma 1, senza l'applicazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi previsto nell'ultimo periodo del medesimo comma 1.

5 bis. Per i soggetti di cui al presente articolo concorrono altresì alla determinazione della base imponibile gli accantonamenti per la cessazione di rapporti di agenzia."

## **Articolo 7 - Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione**

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008

 Previdenti

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BASE IMPONIBILE - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - DETERMINAZIONE PER IMPRESE DI ASSICURAZIONE

---

1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:

a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;

b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento.

2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1° dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997. (1)

-----

(1) Il presente articolo prima modificato dall'[art. 4](#) D.Lgs 10.04.1998 n. 137, dall'[art. 6](#) D.L. 30.09.2005, n. 203, è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 1, c. 50, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Per le imprese di assicurazione la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma:

a) dei premi e degli altri proventi tecnici, b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, e la somma, c) delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione, d) degli oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione, e) degli oneri di gestione degli investimenti, degli interessi passivi, delle rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, f) delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, dei ristorni e partecipazioni agli utili e degli altri oneri tecnici, g) dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali, h) delle altre spese amministrative. Non si tiene conto delle svalutazioni, delle riprese di valore e degli accantonamenti effettuati ai sensi dell'articolo 16, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

2. I componenti positivi e negativi della base imponibile si assumono con riferimento agli ammontari di competenza dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione e con esclusione di qualsiasi spesa relativa al personale dipendente."

## **Articolo 8 - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3 , comma 1, lettera c)**

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008

☒ Previgenti

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BASE IMPONIBILE - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - DETERMINAZIONE PER SOCIETA` SEMPLICI E PROFESSIONISTI

---

1. Per i soggetti di cui [all'articolo 3](#) , comma 1, lettera c), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I



compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi. (1)

### **Articolo 9 - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3 , comma 1, lettera d)**

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

Previgenti

---

#### IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BASE IMPONIBILE - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - DETERMINAZIONE PER PRODUTTORI AGRICOLI TITOLARI DI REDDITO AGRARIO

---

1. Per i soggetti di cui [all'articolo 3](#) , comma 1, lettera d), e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui [all'articolo 78](#) del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la base imponibile e` determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche per la determinazione della base imponibile relativa alle attività di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all' [articolo 5](#) della legge 30 dicembre 1991, n. 413. (1)

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste [nell'articolo 5](#) , [comma 2]. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione di cui [all'articolo 19](#) ed ha effetto dall'inizio del periodo di imposta cui essa si riferisce e fino a quando non e` revocata e in ogni caso per almeno quattro periodi di imposta. (1) (2)

3. Per i soggetti che esercitano attività agricola, diversi da quelli di cui al comma 1, dalle società e enti di cui [all'articolo 3](#) , comma 1, lettera a), e dalle società di cui alla successiva lettera b), la base imponibile e` determinata secondo le disposizioni di cui [all'articolo 5](#) , [comma 2], o, ricorrendone le condizioni, comma 3. (1) (2)

-----

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'[art. 5](#) D.Lgs 10.04.1998 n. 137 (G.U. 11 05 1998 n. 107).

(2) Le parole tra le parentesi quadre sono state soppresse dall' [art. 1](#), D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo citato, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30.12.1999.

### **Articolo 10 - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3 , comma 1, lettera e)**

Testo in vigore dal 2 ottobre 2003

Previgenti

---

#### IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BASE IMPONIBILE - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - DETERMINAZIONE PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI

---

1. Per gli enti privati non commerciali di cui [all'articolo 3](#) , comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente attività non commerciali, la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui [all'articolo 47](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli [articoli 49](#) , comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui [all'articolo 81](#) , comma 1, lettera l) del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui [all'articolo 47](#) , comma 1, lettera d), del predetto testo unico, nonché le somme di cui alla lettera c) dello stesso [articolo 47](#) del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni [attribuiti fino al 31 dicembre 1999]. (1) (5)

2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali la base imponibile a queste relativa è

determinata secondo la disposizione [dell'articolo 5](#) , [comma 2], computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. (2)

[3. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le provincie, i comuni e gli enti pubblici non commerciali di cui [all'articolo 3](#) , comma 1, lettera e), si applicano le disposizioni del comma 1. Se svolgono anche attività commerciali, i predetti soggetti possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività secondo le disposizioni del comma 2.] (3)

4. Per gli altri soggetti di cui [all'articolo 3](#) , comma 1, lettera e), la base imponibile è determinata:

a) per le società ed enti commerciali secondo le disposizioni degli [articoli 5](#) , [6](#) e [7](#) che risultano ad essi applicabili;

b) per le società ed associazioni esercenti arti e professioni secondo la disposizione [dell'articolo 8](#) ;

[c) per gli enti non commerciali secondo le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 che risultano ad essi applicabili.] (4)

5. Ai fini dell'applicazione del presente titolo le attività commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui redditi.

-----

(1) Il presente comma prima modificato dall'[art. 6](#) D.Lgs 10.04.1998 n. 137, è stato, poi, così modificato dall' [art. 13](#), D.L. 30.09.2003, n. 269, come modificato dall'allegato alla L. 24.11.2003, n. 326, con decorrenza dal 26.11.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Per gli enti privati non commerciali di cui [all'articolo 3](#) , comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente attività non commerciali e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli [articoli 29 e 30](#) della legge 5 ottobre 1991, n. 317 iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dell' articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui [all'articolo 47](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli [articoli 49](#) , comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui [all'articolo 81](#) , comma 1, lettera l) del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui [all'articolo 47](#) , comma 1, lettera d), del predetto testo unico, nonché le somme di cui alla lettera c) dello stesso [articolo 47](#) del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni. "

(2) Il presente comma, prima modificato dall'[art. 6](#) D.Lgs 10.04.1998 n. 137 (G.U. 11 05 1998 n. 107), è stato poi così modificato dall' [art. 1](#), D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000. Nel primo periodo, le parole tra le parentesi quadre sono state soppresse. Il secondo periodo, di cui si riporta - di seguito - il testo previgente, è stato sostituito dagli attuali secondo e terzo periodo: "La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali o, in difetto, dell'importo a queste imputabili in base al predetto rapporto.". Secondo quanto previsto dall'[art. 3](#) del decreto legislativo n. 506, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30.12.1999.

(3) Il presente comma è stato abrogato dall' [art. 1](#), D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000. Secondo quanto previsto dall'[art. 3](#) del decreto legislativo citato, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30.12.1999.

(4) La presente lettera è stata abrogata dall' [art. 1](#), D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000. Secondo quanto previsto dall'[art. 3](#) del decreto legislativo citato, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30.12.1999.

(5) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma, sono state soppresse dall' [art. 5](#), L. 27.12.2002, n.

289, con decorrenza dal 01.01.2003.

### **Articolo 10 Bis - (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e bis)**

Testo in vigore dal 1 gennaio 2003

⊞ Previgenti

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - BASE IMPONIBILE - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - DETERMINAZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI DI CAMERA, SENATO, CORTE COSTITUZIONALE, PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA E ORGANI LEGISLATIVI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

---

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e bis), la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'[articolo 47](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera 1), del citato Testo unico. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo Testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuite fino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale per i quali la base imponibile è determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti. (2)

2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. Si considerano attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all' [articolo 88](#), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. (1)

-----

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'[art. 1](#) D.Lgs 30 12 1999 n. 506.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 16, c. 1°, L. 23.12.2000, n. 388 (G.U. 29.12.2000 n. 302, S.O. n. 219) con decorrenza dal 1° gennaio 2001, con l'aggiunta del secondo periodo.

### **Articolo 11 - Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta**

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008

⊞ Previgenti

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - T.U. DIRETTE - BASE IMPONIBILE - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA DELLA PRODUZIONE NETTA

---

1. Nella determinazione della base imponibile:

a) sono ammessi in deduzione:

1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 4.600, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta; (17) (19)

3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 13 lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 9.200 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni; (19)

4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; (18)

5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'[articolo 13](#) comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale; (2) (13)

b) non sono ammessi in deduzione:

[1] fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), i costi relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile;] (9)

2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; (4)

3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a), e 3, del predetto Testo unico delle imposte sui redditi;

4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso Testo unico delle imposte sui redditi;

5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi;

[6] il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalità di calcolo, anche forfettarie, stabilite con decreto del ministro delle Finanze.] (20)

1 bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (5)

[2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in ogni caso, escluse le somme erogate a terzi per l'acquisizione di beni e di servizi destinati alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori e quelle erogate ai dipendenti e collaboratori medesimi a titolo di rimborso analitico di spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative.

Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 10 bis, comma 1.] (6)

[3. Ai fini della determinazione della base imponibile di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate in detti articoli, se correlati a componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi e, in ogni caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda, nonché i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione. Non rilevano, comunque, le plusvalenze realizzate ai sensi dell'[articolo 123](#) comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.] (12)

[4. Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi sono accertati in ragione della loro corretta classificazione.] (21)

4 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 7.350 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 5.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

c) euro 3.700 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 1.850 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525. (3)

4 bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; [la deduzione è raggugliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2.] Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro. (7)

4 bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma bis e dei componenti positivi di cui al comma 4 bis.1 sono raggugliati all'anno solare. Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4 bis.1 sono raggugliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2; (14)

4 ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano le deduzioni indicate nel presente articolo sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale. (8) (15)

4 quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31

dicembre 2004 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, sempreché permanga il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'[articolo 2359](#) del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita. (10)

4 quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4 quater è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo. (11)

4 sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4 quinquies, l'importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati. (16)

4 septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4 bis.1 e 4 quater, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4 bis.1, 4 quater, 4 quinquies e 4sexies. (16)

-----

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 1](#), D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo citato, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30.12.1999. Si riporta, di seguito, il testo previgente:

"1. Nella determinazione della base imponibile:

0 a) concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate negli articoli 5, 6 e 7 se correlati a componenti positivi e negativi rilevanti ai fini del valore della produzione di periodi di imposta precedenti o successivi;

a) i componenti positivi e negativi si assumono in conformità delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e della applicazione di esse in sede di dichiarazione dei redditi; i componenti positivi e negativi, conseguiti o sostenuti in periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui imputazione ai fini delle imposte sui redditi sia stata rinviata in applicazione delle norme del predetto testo unico, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta del periodo d'imposta in cui si verifica tale imputazione; [dai componenti positivi e negativi relativi alle voci A) 5) e B) 14) indicati nell'articolo 2425, primo comma, del codice civile sono escluse le perdite su crediti e gli altri componenti correlati ad altre voci del conto economico che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile].

Concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile le plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda nonché i contributi erogati in base a norma di legge, con

esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione;

b) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti e, nei limiti del 70 per cento, quelle per il personale assunto con contratti di formazione lavoro;

c) non sono ammessi in deduzione:

1) i costi relativi al personale indicati nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile;

2) i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui [all'articolo 81](#), comma 1, lettera l), e le indennità e i rimborsi di cui alla successiva lettera m) del predetto testo unico delle imposte sui redditi;

3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui [all'articolo 49](#), commi 2, lettera a), e 3 del citato testo unico n. 917 del 1986;

4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi [dell'articolo 47](#) del citato testo unico n. 917 del 1986;

5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c), del predetto [articolo 49](#), comma 2, del medesimo testo unico n. 917 del 1986;

6) il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalità di calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

1 bis. Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi del comma 1 [dell'articolo 10](#).

1 ter. Le disposizioni del comma 3 [dell'articolo 70](#), limitatamente agli accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, e quelle dei commi 1, 2 e 3 [dell'articolo 73](#) del testo unico delle imposte sui redditi si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

2. Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, le componenti positive e negative sono accertate in ragione della loro classificazione secondo corretti principi contabili."

(2) La presente lettera prima modificata dall'[art. 16](#), L. 23.12.2000, n. 388, poi sostituita dall'[art. 5](#), L. 27.12.2002, n. 289, è stata, poi, così modificata dall'art. 1, comma 347, L. 30.12.2004, n. 311, con decorrenza dal 01.01.2005 ed effetto dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31.12.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

"a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro".

(3) Il presente comma, aggiunto dall'[art. 16](#), L. 23.12.2000, n. 388, poi sostituito dall'[art. 5](#), L. 27.12.2002, n. 289, dall'art. 1, comma 347, L. 30.12.2004, n. 311, è stato da ultimo così modificato dall'art. 1, c. 50, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

"4 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91."

(4) Il presente numero prima sostituito dall'[art. 5](#), L. 27.12.2002, n. 289 è stato poi così sostituito dall'art. 1, c. 50, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008 e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;"

(5) Il presente comma è stato aggiunto dall'[art. 5](#), L. 27.12.2002, n. 289, con decorrenza dal 01.01.2003.

(6) Il presente comma prima modificato dall'[art. 5](#), L. 27.12.2002, n. 289 è stato poi abrogato dall'art. 1, c. 50, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in ogni caso, escluse le somme erogate a terzi per l'acquisizione di beni e di servizi destinati alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori e quelle erogate ai dipendenti e collaboratori medesimi a titolo di rimborso analitico di spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative. Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 10 bis, comma 1. "

(7) Il presente comma, aggiunto dall'[art. 5](#), L. 27.12.2002, n. 289 poi modificato dall'art. 1, comma 266, L. 27.12.2006, n. 296 e dall'art. 1, comma 266, L. 27.12.2006, n. 296 è stato, da ultimo, così modificato dall'art. 1, c. 50, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

"4 bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; [la deduzione è raggugliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2.] Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli appren disti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro."

(8) Il presente comma prima aggiunto dall'[art. 16](#), L. 23.12.2000, n. 388, è stato, poi, così modificato dall'[art. 5](#), L. 27.12.2002, n. 289, con decorrenza dal 01.01.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 4 ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano la deduzione di cui al comma 4 bis sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale."

(9) Il presente numero prima sostituito dall'art. 1, comma 347, L. 30.12.2004, n. 311, è stato poi abrogato dall'art. 1, c. 50, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1) i costi relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del Codice civile;"

(10) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 1, comma 347, L. 30.12.2004, n. 311, è stato, poi, così modificato dall'[art. 11](#) ter, D.L. 14.03.2005, n. 35, con decorrenza dal periodo d'imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Comunità europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea. Si riporta di seguito il testo previgente:

"4 quater. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9)



e 14), del codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto personale nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004; la media dell'incremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi di imposta costituisce l'incremento massimo agevolabile nei periodi d'imposta successivi. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'[articolo 2359](#) del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita."

(11) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 1, comma 347, L. 30.12.2004, n. 311, è stato, poi, così sostituito dall'[art. 11](#) ter, D.L. 14.03.2005, n. 35, con decorrenza dal periodo d'imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Comunità europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea. Si riporta di seguito il testo prevalente:

"4 quinquies. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4 quater è raddoppiato."

(12) Il presente comma prima modificato dall'art. 17, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247 è stato poi abrogato dall'art. 1, c. 50, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Si riporta di seguito il testo prevalente:

"3. Ai fini della determinazione della base imponibile di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate in detti articoli, se correlati a componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi e, in ogni caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda, nonché i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione."

(13) La presente lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 266, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007. Si riporta di seguito il testo prevalente:

"a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, nonché, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'[articolo 13](#), comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale."

(14) Il presente comma, aggiunto dall'[art. 5](#), L. 27.12.2002, n. 289 è stato poi modificato dall'art. 1, comma 266, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007. Si riporta di seguito il testo prevalente:

"4 bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma bis e dei componenti positivi di cui al comma 4 bis.1 sono ragguagliati all'anno solare."

(15) Il presente comma è stato modificato dall'art. 1, comma 266, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007. Si riporta di seguito il testo prevalente:

"4 ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano la deduzione di cui ai commi 4 bis e 4 bis.1 sul valore della

produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale."

(16) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 266, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007.

(17) Il presente numero è stato così modificato dall'[art. 15](#) bis, D.L. 02.07.2007, n. 81, con decorrenza dal 18.08.2007, ed efficacia a norma dell'art. 1, comma 267, L. 27.12.2006, n. 296. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;"

(18) Il presente numero è stato così modificato dall'[art. 15](#) bis, D.L. 02.07.2007, n. 81, con decorrenza dal 18.08.2007, ed efficacia a norma dell'art. 1, comma 267, L. 27.12.2006, n. 296. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;"

(19) I numeri 2 e 3 della presente lettera sono stati così modificati dall'art. 1, c. 50, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;

3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 13 lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;"

(20) Il presente numero è stato abrogato dall'art. 1, c. 50, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

(21) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 1, c. 50, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

## **Articolo 11 Bis - (Variazioni fiscali del valore della produzione netta)**

Testo in vigore dal 2 dicembre 2005

 Previgenti

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - T.U. DIRETTE - BASE IMPONIBILE - VARIAZIONI FISCALI DEL VALORE DELLA DELLA PRODUZIONE NETTA

---

[1. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, aumentati o diminuiti dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, non si applicano le disposizioni degli articoli 58, 63, e 75, commi 5, seconda parte, e 5 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dell' [articolo 17](#), comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dall'articolo 65, comma 2, del predetto Testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammesse in deduzione. (2)

2. Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze e gli altri componenti positivi di cui agli articoli 53, comma 2, 54, comma 1, lettera d), e 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.] (1)

-----

(1) Il presente articolo prima aggiunto dall'[art. 1](#) D.Lgs 30 12 1999 n. 506, poi modificato dall' [art. 11](#), D.Lgs. 28.02.2005, n. 38, sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247 è stato, da ultimo, abrogato dall'art. 1, c. 50, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Si riporta di seguito il testo previgente:

" 1. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, aumentati o diminuiti dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, non si applicano le disposizioni degli articoli 58, 63, e 75, commi 5, seconda parte, e 5 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dell' [articolo 17](#), comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dall'articolo 65, comma 2, del predetto Testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammesse in deduzione.

2. Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze e gli altri componenti positivi di cui agli articoli 53, comma 2, 54, comma 1, lettera d), e 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. "

## **Articolo 12 - Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti.**

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

Previgenti

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - T.U. DIRETTE - SOGGETTI NON RESIDENTI - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

---

1. Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività` produttive anche all'estero la quota di valore a queste attribuibili secondo i criteri di cui [all'articolo 4](#) , comma 2, e` scomputata dalla base imponibile determinata a norma degli articoli da [5 a 10 bis](#) . (2)

2. Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato si considera prodotto nel territorio della regione il valore derivante dall'esercizio di attività` commerciali, di arti o professioni o da attività` non commerciali esercitate nel territorio stesso per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso. Qualora le suddette attività` o imprese siano esercitate nel territorio di piu` regioni si applica la disposizione [dell'articolo 4](#) , comma 2.

3. Le persone fisiche e gli altri soggetti passivi si considerano residenti nel territorio dello Stato quando ricorrono le condizioni, rispettivamente applicabili, previste negli [articoli 2](#) , comma 2, [5](#) , comma 3, lettera d), e [87](#) , comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se il soggetto passivo esercita attività` produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma [dell'articolo 5](#) , e` scomputata dalla base imponibile. (1)

-----

(1) L'ultimo periodo del presente comma è stato aggiunto dal D.Lgs 10.04.1998, n. 137 (G.U. 11.05.1998 n. 107).

(2) Le parole "a 10 bis" sono così sostituite dall' [art. 1](#), D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232),

in vigore dal 15.01.2000. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo citato, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30.12.1999. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "a 10".

### **Articolo 13 - Disposizioni concernenti il GEIE**

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - GEIE - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

---

1. Il valore della produzione netta del gruppo economico di interesse europeo residente, a norma [dell'articolo 12](#) , comma 3, nel territorio dello Stato o di una stabile organizzazione di un gruppo non residente e` determinato secondo le disposizioni [dell'articolo 5](#) , ed e` imputato a ciascun membro nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Il valore si considera prodotto, anche nei confronti di membri non residenti, nel territorio della regione in cui il gruppo o la stabile organizzazione ha sede, salvo il disposto [dell'articolo 4](#) , comma 2.
2. Nei confronti del gruppo residente e di quello non residente relativamente alla stabile organizzazione nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni degli articoli [19](#) e [20](#) .
3. Ciascun membro del gruppo e` obbligato in solido con gli altri al versamento dell'imposta dovuta sul valore prodotto.
4. Il gruppo residente e la stabile organizzazione di un gruppo non residente si considerano domiciliati nel territorio del comune nel quale hanno il domicilio fiscale ai fini delle imposte sui redditi.

### **Articolo 14 - Periodo di imposta**

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERIODO DI IMPOSTA - DETERMINAZIONE

---

1. L'imposta e` dovuta per periodi di imposta a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. Il periodo di imposta e` determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.

### **Articolo 15 - Spettanza dell'imposta**

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - REGIONE ALLA QUALE SPETTA IL TRIBUTO

---

1. L'imposta e` dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta e` realizzato.

### **Articolo 16 - Determinazione dell'imposta**

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008

▣ Previgenti

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ALIQUOTE APPLICABILI

---

1. L'imposta e` determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonche` nei commi 1 e 2 [dell'articolo 45](#). (3)
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attivita` non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10 bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento. (1)

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. (2)

-----

(1) Il presente comma prima sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 10.04.1998, n. 137 (G.U. 11.05.1998 n. 107), è stato poi sostituito dall'[art. 1](#), D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo citato, la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000. Si riporta, di seguito, il testo previgente: " Nei confronti dei soggetti di cui [all'articolo 88](#) , comma 1, del testo unico delle imprese sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli altri enti pubblici, compresi quelli non residenti, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, si applicano sull'ammontare della retribuzione annua spettante a ciascun dipendente le aliquote del 9,6 per cento fino a quaranta milioni e del 3,8 per cento fino a 150 milioni, e sull'ammontare delle erogazioni costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, del compenso spettante a ciascun collaboratore coordinato e continuativo, nonché dei compensi costituenti redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, con riferimento ai predetti limiti, le aliquote, rispettivamente, del 6,6 per cento e del 4,6 per cento."

(2) Il presente comma è così modificato dall'[art. 1](#), D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo citato, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30.12.1999. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "A decorrere dal terzo anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, le regioni hanno facoltà di aumentare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La maggiorazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi".

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, c. 50, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 [dell'articolo 45](#)."

## **Articolo 17 - Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti**

Testo in vigore dal 1 gennaio 2003

☒ Previgenti

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AGEVOLAZIONI - BENEFICI VARI - SOGGETTI INTERESSATI

---

1. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto a fruire di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell'imposta locale sui redditi nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole leggi di esonero, il valore prodotto nel territorio della regione ove è ubicato lo stabilimento o l'impianto cui il regime agevolativo si riferisce, determinato a norma degli [articoli 4](#) e [5](#) , è ridotto per il residuo periodo di applicabilità del detto regime di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito.

2. Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, con esclusione di quelli indicati [nell'articolo 9](#) , comma 1, il valore della produzione netta può determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, [delle indennità e dei rimborsi di cui [all'articolo 81](#) , comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi] e degli interessi passivi. (1) (6)

3. Ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, [di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 1 marzo 1995, n. 95/455/CE] (2), spetta una detrazione dall'imposta determinata ai sensi del precedente [articolo 10](#) di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento dell'ammontare delle [retribuzioni] (3) per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998 e all'1 per cento per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1999, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni

relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali (4).

4. Per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, e, sino al frazionamento del mutuo, per quelle a proprietà divisa la base imponibile è determinata ai sensi [dell'articolo 10](#), commi 1 e 2 (5).

5. Per le cooperative sociali di cui all'[articolo 1](#), comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della medesima legge, è deducibile per intero dalla base imponibile.

6. Per l'anno 1998, le cooperative sociali di cui all'[articolo 1](#), comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, deducono dalla base imponibile una somma pari alla differenza tra l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte e quello calcolato in base ai salari convenzionali. Per gli anni 1999 e 2000 la somma da dedurre dalla base imponibile è pari, rispettivamente, al 75 per cento e al 50 per cento della predetta differenza calcolata con le medesime modalità. A decorrere dall'anno 2001 la base imponibile è determinata in maniera ordinaria (5).

-----

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 10.04.1998, n. 137 (G.U. 11.05.1998 n. 107).

(2) Il periodo tra le parentesi quadre si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 1998, così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 422/98.

(3) La parola tra le parentesi quadre è così sostituita alla parola "spese" a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 1998, così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 422/98.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'[art. 4](#), D.Lgs. 19.11.1998, n. 422 (G.U. 09.12.1998, n. 287).

(5) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 10 D.Lgs. 10.04.1998, n. 137 (G.U. 11.05.1998 n. 107).

(6) Le parole tra parentesi quadre contenute nel presente comma, sono state soppresse dall'art. 90, L. 27.12.2002, n. 289, con decorrenza dal 01.01.2003.

## **Articolo 18 - Agevolazioni per nuove iniziative produttive**

Testo in vigore dal 26 maggio 1998

Previgenti

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AGEVOLAZIONI - NUOVE INIZIATIVE - CREDITO IRPEF E RIDUZIONE AL 50% DELL'IRAP

---

1. Il comma 210 dell'[articolo 2](#) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e` sostituito dal seguente:

"210. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1 gennaio 1997, nei territori di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), del decreto- legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e` riconosciuto, per l'anno di inizio di attivita` e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito e` utilizzato per il versamento della detta imposta e non puo` essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative e` concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attivita` produttive; la riduzione non puo` essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attivita` e per i cinque successivi (1)".

1 bis. Resta ferma, in relazione al periodo d'imposta 1997, la spettanza del credito d'imposta agli effetti dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese prevista dal comma 210 dell'[articolo 2](#) della legge 23

dicembre 1996, n. 662, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal precedente comma 1.

2. Con le leggi regionali di cui [all'articolo 24](#) , possono essere aumentati la percentuale e l'importo massimo della riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 1.

-----

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 10.04.1998, n 137 (G.U. 11.05.1998 n. 107).

## **Articolo 19 - Dichiarazione dei soggetti passivi**

Testo in vigore dal 3 marzo 2000, con effetto dal 18 febbraio 2000

Previgenti

---

### IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DICHIARAZIONE - MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE

---

1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorche' non ne consegua un debito di imposta.

1 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e bis), la dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive. (1)

2. La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullita', su stampato conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale nel termine di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 come sostituito dall' [articolo 5](#), comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o, in mancanza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato la dichiarazione è sottoscritta dal dirigente competente secondo le rispettive norme regolamentari. La nullita' è sanata se il soggetto passivo o il suo rappresentante provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. L'invito è eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2 possono essere richiesti dati e notizie utili alla determinazione del valore della produzione netta e indicati gli atti da allegare alla dichiarazione a cura del contribuente.

5. La dichiarazione è presentata con le modalita' di cui all' [articolo 12](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall' [articolo 7](#) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. [I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale, con le medesime modalita', entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta.] (2)

6. Nei casi di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, fusione e scissione di imprese individuali, società ed enti di cui agli [articoli 10 e 11](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 si osservano le disposizioni ivi previste, con esclusione dei commi secondo e terzo [dell'articolo 10](#) se nelle procedure fallimentare e di liquidazione coatta non vi è esercizio provvisorio dell'impresa.

-----

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall' [art. 1](#), D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo citato, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30.12.1999.

(2) Il secondo periodo del presente comma è stato soppresso dall' [art. 11](#), D.P.R. 14.10.1999, n. 542 (G.U. 17.02.2000, n. 39).

## **Articolo 20 - Obblighi contabili**

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACCERTAMENTO - IVA - SOGGETTI PASSIVI - ADEMPIMENTI CONTABILI

---

1. Ai fini dell'imposta di cui al presente titolo i soggetti passivi devono osservare gli obblighi documentali e contabili ai quali sono tenuti ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto

## **Articolo 21 - Domicilio dei soggetti passivi**

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACCERTAMENTO - SOGGETTI PASSIVI - DETERMINAZIONE DEL DOMICILIO FISCALE

---

1. Ogni soggetto passivo si considera domiciliato nel comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

## **Articolo 22 - Giurisdizione sulle controversie**

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CONTENZIOSO - CONTROVERSIE TRIBUTARIE - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

---

1. Le controversie concernenti l'imposta regionale sulle attivita` produttive e la relativa addizionale e le sanzioni sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 23 - Accesso alle informazioni**

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E REGIONI

---

1. L'Amministrazione finanziaria trasmette a ciascuna regione, con sistemi telematici o mediante supporti magnetici, le informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi.

2. Gli elementi acquisiti nel corso dell'attivita` di controllo dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dagli organi regionali sono direttamente utilizzabili, rispettivamente, per l'accertamento dell'imposta regionale e dei tributi erariali.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato- Regioni, sono stabilite le modalita` di collegamento degli uffici regionali con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e di utilizzazione dei relativi servizi anche ai fini dello scambio di informazioni di interesse fiscale.



## Articolo 24 - Poteri delle regioni

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

☒ Previgenti

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ATTIVITA' E POTERI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E A STATUTO SPECIALE

---

1. Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando le disposizioni degli [articoli 19](#), da [21 a 23](#), e da [32 a 35](#).
2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni del presente titolo in conformita' delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [articolo 3](#), commi 158 e 159.
3. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente titolo compete alle amministrazioni regionali. (1)
4. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonche' per le attivita' concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di finanza cooperano per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni alle norme del presente titolo, procedendo anche di propria iniziativa secondo le norme e con le facolta' stabilite dalle singole leggi regionali o, in loro mancanza, secondo le facolta' loro attribuite dalla normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti.
6. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possono avere effetto anteriore al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2000.
7. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell' [articolo 17](#), comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti gli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni e le modalita' di ripartizione delle somme riscosse in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi.

-----

(1) Le parole "L'accertamento" sono cosi' sostituite dall' [art. 1](#), D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo citato, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30.12.1999. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "La constatazione".

## Articolo 25 - Disciplina temporanea

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MODALITA' DI ACCERTAMENTO - DISCIPLINA TRANSITORIA

---

1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui [all'articolo 24](#), per le attivita' di controllo e rettifica della dichiarazione, per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale, nonche' per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi ad eccezione degli articoli 38, commi dal quarto al settimo, 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Le regioni, le provincie, e i comuni partecipano all'attivita' di cui al comma 1 segnalando elementi e notizie utili, collaborando, eventualmente anche tramite le apposite commissioni paritetiche di cui al terzo periodo, con osservazioni e

proposte alla predisposizione dei programmi di accertamento degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Le modalita` di attuazione di questa disposizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 da emanare a norma dell' [articolo 17](#), comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto possono essere istituite e disciplinate commissioni paritetiche per la stesura di programmi di accertamento. (1)

### **Articolo 26 - Attribuzione allo Stato di quote del gettito dell'imposta**

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - GETTITO - ATTRIBUZIONE DI UNA QUOTA ALLO STATO

---

1. E` attribuita allo Stato una quota del gettito dell'imposta regionale sulle attivita` produttive riscosso in ciascuna regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attivita` di cui [all'articolo 25](#), comma 1. La disposizione del primo periodo si applica fino all'anno precedente a quello dal quale ha effetto la legge regionale di cui [all'articolo 24](#), regolatrice delle dette attivita`. (1)

2. E` altresia` attribuita allo Stato una ulteriore quota del gettito di cui al comma 1 a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. La quota e` determinata in un ammontare pari al gettito della predetta imposta riscosso nell'ultimo periodo di imposta nel quale essa e` stata applicata. Questa disposizione si applica limitatamente al gettito dell'imposta regionale sulle attivita` produttive relativo al primo periodo di imposta della sua applicazione e al successivo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e` determinata la quota di cui al comma 1 e le relative modalita` di attribuzione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e` determinata la quota di cui al comma 2 e le relative modalita` di attribuzione.

### **Articolo 27 - Compartecipazione dei comuni e delle provincie al gettito dell'imposta (2)**

Testo in vigore dal 26 maggio 1998

Previgenti

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - GETTITO D'IMPOSTA - QUOTA A FAVORE DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA

---

1. A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio territorio una quota del gettito della imposta regionale sulle attivita` produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia, e, per la provincia, all'ammontare di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell' [articolo 6](#) del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. Gli importi dovuti ai comuni e alle provincie a norma del comma 1 sono ad essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun anno. Nel primo anno tali importi sono commisurati all'ammontare del gettito riscosso nel 1996 risultante dai relativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio, da effettuare nell'anno successivo con gli importi dovuti per tale anno, in base alle risultanze dei rendiconti per l'anno 1997. Gli importi dovuti sono determinati da ciascuna regione che, previa acquisizione delle informazioni necessarie, ne da` comunicazione ai comuni e alle provincie entro il 30 giugno del primo anno e del successivo. Gli importi comunicati costituiscono per le Regioni somme a destinazione vincolata. A decorrere dall'anno 1999, i predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica.

3. L'importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1, determinato a norma del comma 2, e` versato nei termini quivi indicati dalle provincie allo Stato per le finalita` di cui all'articolo 1 bis del decretolegge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5 secondo le vigenti disposizioni per il versamento della suddetta quota.

4. Le regioni possono attribuire alle provincie e ai comuni quote di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale

sulle attività produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad essi delegate, secondo criteri stabiliti con propria legge.

5. [Nei confronti dei comuni e delle province che istituiscono l'addizionale di cui all'articolo 28 viene meno, dall'anno in cui questa ha effetto, l'obbligo della regione di cui al comma 1.] (1)

6. Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione del presente decreto. (2)

-----

(1) Il presente comma è stato abrogato dall' [art. 12](#), D.Lgs. 10.04.1998, n. 137.

(2) Secondo quanto disposto dall' [art. 11](#), D.Lgs. 18.02.2000, n. 56 (G.U. 15.03.2000, n. 62), a decorrere dall'anno 2001 è abolita la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP prevista dal presente articolo ; il corrispondente gettito rimane attribuito alle regioni.

### **Articolo 28 - Addizionale comunale e provinciale all'imposta regionale sulle attività produttive**

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998, con effetto fino al 26 maggio 1998

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE - ALIQUOTE

---

[1. Con legge regionale da adottarsi entro il 31 luglio 1999 sono stabilite le aliquote minime, rispettivamente, dell'addizionale comunale e di quella provinciale all'imposta regionale sulle attività produttive; dette aliquote devono assicurare un gettito pari al complesso delle somme, comprensive degli eventuali conguagli, devolute dalla regione, ai sensi [dell'articolo 27](#) per l'anno di imposta 1999, ai comuni e alle provincie del territorio di competenza. Con la medesima legge la regione diminuisce l'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari alla somma delle due aliquote addizionali suddette e può rideterminare l'aliquota regionale entro il limite di cui [all'articolo 16](#) , comma 3.

2. I comuni e le provincie, previa emanazione della legge regionale di cui al comma 1, con delibera da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale, possono istituire l'addizionale comunale o provinciale di cui al comma 1; i comuni e le provincie hanno facoltà di aumentare l'aliquota dell'addizionale in misura non superiore ad una volta e mezza l'aliquota minima stabilita dalla predetta legge regionale.

3. I soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive dovranno ripartire la corrispondente base imponibile utilizzando gli stessi criteri indicati [nell'articolo 4](#) , comma 2, con riferimento al territorio provinciale e comunale. Alle basi imponibili provinciali e comunali così determinate si applicano le aliquote delle addizionali deliberate dagli enti locali predetti.

4. La legge di cui al comma 1 non può avere effetto anteriore al secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.] (1)

-----

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'[art. 12](#) D.Lgs 10.04.1998, n. 137.

### **Articolo 29 - Finanziamento delle città metropolitane**

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - GETTITO D'IMPOSTA - ATTRIBUZIONE DI UNA QUOTA ALLE CITTA' METROPOLITANE

---

1. Le regioni, nell'attribuire alle città metropolitane le funzioni amministrative di competenza provinciale o affidate ai comuni, a norma dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono ad assegnare alle stesse quote del gettito di tributi regionali.

## Articolo 30 - Riscossione dell'imposta e versamento in acconto

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

☒ Previgenti

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MODALITA' DI RISCOSSIONE - DETERMINAZIONE E VERSAMENTO DELL'ACCONTO

---

1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui [all'articolo 24](#) , per la riscossione dell'imposta si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
2. L'imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione e` riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalita` e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.
3. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalita` e nei termini per queste stabiliti.
4. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non e` dovuta o, se il saldo e` negativo, non e` rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano lire 20.000; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, ne` a rimborso. Con le leggi regionali di cui [all'articolo 24](#) il predetto importo puo` essere adeguato.
5. In deroga alla disposizione del comma 2 i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10 bis), comma 1, versano l'acconto mensilmente, con le modalita` e nei termini stabiliti con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota prevista nell'articolo 16, comma 2, all'ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente. Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta a ciascuna regione sia pari o inferiore a lire 20.000, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo (1).
6. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, mediante ruoli affidati ai concessionari senza l'obbligo del non riscosso.
7. Per lo svolgimento di attivita` di pagamento e riscossione dell'imposta, le banche sono remunerate in conformita` a quanto previsto dalle convenzioni di cui agli [articoli 19, comma 5](#), e 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 mentre per i concessionari si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 61](#) del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

-----

(1) Il primo perio del presente comma e` cosı̀ sostituito dall'[art. 1](#), D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo citato, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30.12.1999. Si riporta, di seguito, il testo previgente: " In deroga alla disposizione del comma 2 gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici indicati [nell'articolo 3](#) , comma 1, lettera e), versano l'acconto mensilmente, con le modalita` e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione delle aliquote e dei limiti previsti [nell'articolo 16](#) , comma 2, all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi ivi indicati corrisposti nel mese precedente."

## Articolo 31 - Primo acconto di imposta

Testo in vigore dal 24 dicembre 1998

⊞ Previgenti

---

#### IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - MODALITA' RELATIVE AL PRIMO ACCONTO DI IMPOSTA

---

1. Per il primo periodo di imposta nel quale, a norma degli [articoli 36](#) e [37](#), l'imposta e' applicabile, l'acconto di cui [all'articolo 30](#), comma 3, da versare in due rate di pari importo, e' pari al 120 per cento della imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo di imposta precedente, determinato secondo le disposizioni degli articoli da [4 a 11](#) e risultante da un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione, redatta e sottoscritta a norma [dell'articolo 19](#), da presentare nel mese di giugno dell'anno di entrata in vigore del presente decreto. Gli omessi o insufficienti versamenti dell'imposta relativi al primo periodo di applicazione della stessa, i cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998, possono essere regolarizzati entro il termine di scadenza del primo versamento dell'imposta da effettuare successivamente alla predetta data applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Gli omessi o insufficienti versamenti dell'imposta relativi al primo periodo di applicazione della stessa, i cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998, possono essere regolarizzati entro il termine di scadenza del primo versamento dell'imposta da effettuare successivamente alla predetta data applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (1).

#### **Articolo 32 - Violazioni relative alla dichiarazione**

Testo in vigore dal 1 gennaio 2007

⊞ Previgenti

---

#### IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DICHIARAZIONE - SANZIONI

---

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non e' dovuta imposta, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni.

2. Se nella dichiarazione e' indicato un imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta dovuta.

2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non e' superiore al 10 per cento di quello dichiarato. (1)

3. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alla dichiarazione ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 come sostituiti dall' [articolo 13](#), comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

#### **Articolo 33 - Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni**

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998

---

#### IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DICHIARAZIONE - SANZIONI

---

1. Fuori dai casi previsti [nell'articolo 32](#) se la dichiarazione non e' redatta in conformita' al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonche' per la determinazione del tributo, oppure non e' indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

2. Identica sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e documenti dei quali e` prescritta l'allegazione alla dichiarazione o l'esibizione all'ufficio.

### **Articolo 34 - Ritardato o omesso versamento dell'imposta**

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA - SANZIONI

---

1. In caso di ritardato o omesso versamento dell'imposta, in acconto o a saldo, o di versamento in misura inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'imposta non versata. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 come sostituiti dall' [articolo 13](#), comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Sugli importi non versati o versati in ritardo sono dovuti gli interessi a norma dell' [articolo 9](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (1)

-----

(1) In virtù di quanto è disposto dall'art.1 del DL 07.06.2006 n.206, in caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo, di cui al presente articolo, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, non si applica la riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, nonché dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs 18.12.1997, n.462.

### **Articolo 35 - Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita`**

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ADEMPIMENTI CONTABILI - SANZIONI

---

1. Per le violazioni degli obblighi relativi alla tenuta o conservazione della contabilita` si applicano le sanzioni previste in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.

### **Articolo 36 - Decorrenza dell'imposta e abolizione di contributi e tributi**

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998

---

T.U. DIRETTE - CONCESSIONI GOVERNATIVE - PATRIMONIALE - ACCERTAMENTO - TRIBUTI DIVERSI - IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE- DECORRENZA DEL NUOVO TRIBUTO - ABROGAZIONE DI TRIBUTI E CONTRIBUTI

---

1. Salvo quanto disposto [dall'articolo 37](#), l'imposta regionale sulle attivita` produttive si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data sono aboliti:

a) i contributi per il servizio sanitario nazionale di cui all'[articolo 31](#) della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 22 marzo 1995, n. 85, il contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e la quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

b) l'imposta locale sui redditi di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto legge 2 marzo 1989, n.

66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

d) la tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;

e) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto legge 30 settembre 1992, n. 394 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

2. I versamenti relativi ai tributi e ai contributi aboliti indicati nel comma 1, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.

### **Articolo 37 - Soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare**

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SOGGETTI PASSIVI CON PERIODO DI IMPOSTA DIVERSO DALL'ANNO SOLARE - MODALITA' DI APPLICAZIONE

---

1. Nei confronti dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare l'applicazione dell'imposta regionale sulle attivita` produttive e l'abolizione dei contributi e dei tributi indicati [nell'articolo 36](#) , comma 1, lettere a), b) ed e), hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1 per i soggetti ivi indicati il cui periodo di imposta e` in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e` iniziato dopo il 30 settembre dell'anno precedente, l'applicazione dell'imposta regionale sulle attivita` produttive e l'abolizione dei contributi e tributi indicati nel medesimo comma 1 hanno effetto dalla data di inizio del predetto periodo.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono scomputare dall'acconto di cui [all'articolo 31](#) i dodicesimi dell'imposta e della tassa di cui [all'articolo 36](#) , comma 1, lettere c) e d), dovute per l'anno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e relativi ai mesi interi compresi tra la data dalla quale ha effetto nei loro confronti, a norma del medesimo comma 2, l'abolizione dei predetti tributi e quella di entrata in vigore del presente decreto, nonche` l'importo dei contributi di cui alla lettera a) del medesimo comma [dell'articolo 36](#) eventualmente versati con riferimento ai predetti mesi. Non si fa luogo in ogni caso al rimborso degli importi non scomputati.

### **38 - Determinazione del Fondo sanitario nazionale (2)**

Testo in vigore dal 15 gennaio 2000

 Previdenti

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDO SANITARIO NAZIONALE

---

1. Al fine della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni si considera come dotazione propria delle medesime il gettito dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, ed il 90 per cento del gettito , ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1 e 2, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive al netto delle quote attribuite allo Stato di cui all'articolo 26. (1)

2. I contributi per il Servizio sanitario nazionale riscossi nell'anno di entrata in vigore del presente decreto relativi a presupposti di imposizione verificatisi anteriormente costituiscono per il medesimo anno dotazione propria delle regioni ai fini della determinazione delle quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente da assegnare alle stesse.

3. A decorrere dal 1998, la partecipazione delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale stabilita dall' articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo modificato dall'[articolo 1](#) comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' commisurata alle risorse provenienti dal Fondo

sanitario nazionale e dai gettiti di cui ai commi 1 e 2.

-----

(1) Le parole " , ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1 e 2, " sono così aggiunte dall' [art. 1](#), D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo citato, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30.12.1999.

(2) Secondo quanto previsto dall' [art. 13](#), D.Lgs. 18.02.2000, n. 56 (G.U. 15.03.2000, n. 62), a decorrere dall'anno 2001, cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario le disposizioni previste dal presente articolo.

Il presente comma è soppresso d all' [art. 13](#), D.Lgs. 18.02.2000, n. 56 (G.U. 15.03.2000, n. 62), a decorrere dall'anno 2001.

### **Articolo 39 - Ripartizione del Fondo sanitario nazionale**

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998

---

#### IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDO SANITARIO NAZIONALE

---

1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 e della quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le predette modalità provvede entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno. (1)

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a concedere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano anticipazioni mensili da accreditare ai conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, nei limiti di un dodicesimo dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale e della quota di imposta di cui al comma 1, alle stesse attribuiti nonché delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente deliberate dal CIPE, in favore delle medesime regioni, in ciascun anno; nelle more della deliberazione del CIPE le predette anticipazioni mensili sono commisurate all'importo complessivo presunto dei gettiti dell'addizionale e della quota d'imposta predetti, ovvero limitatamente all'anno 1998 all'importo complessivo presunto dei contributi sanitari e delle quote del Fondo sanitario nazionale relativi all'anno precedente. (1)

3. Alla copertura dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei gettiti di cui al comma 1 previsti in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale e quello effettivamente riscosso dalle regioni si provvede mediante specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla legge finanziaria. (1)

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 si tiene conto, per l'anno di entrata in vigore del presente decreto, dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 38. (1)

5. Sono abrogati i commi 15, 17 e 19 dell'[articolo 11](#) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

-----

(1) Secondo quanto previsto dall'[art. 13](#), c. 1, D.Lgs. 18.02.2000, n. 56 (G.U. 15.03.2000, n. 62), a decorrere dall'anno 2001, cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario le disposizioni previste dal presente comma.

### **Articolo 40 - Modalità per il riversamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef**

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998

---

#### ADDIZIONALE IRPEF - IRAP - RIVERSAMENTO - MODALITA'

---



1. Ai fini del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 alle regioni, sono istituiti presso la tesoreria centrale dello Stato specifici conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano e, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle predette provincie autonome, specifiche contabilità speciali di girofondi intestate alle stesse regioni e provincie autonome.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di riversamento delle somme riscosse sui conti di cui al comma 1.

3. Al fine del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 non si applica il secondo comma dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

#### **Articolo 41**

Testo in vigore dal 1 gennaio 2001

▣ Previgenti

---

#### **IRAP - ADDIZIONALE IRPEF - DETERMINAZIONE DELLE ECCEDENZE**

---

1. Per le regioni a statuto ordinario le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota destinata al finanziamento dell'assistenza sanitaria, e l'ammontare delle quote di cui agli articoli 26 e 27 e delle spettanze a titolo di fondo perequativo determinate in applicazione dell' [articolo 3](#), commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. (2)

2. Per le regioni a statuto speciale che accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota destinata alla sanità e di quelle di cui agli articoli 26 e 27, e l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo [per il 1998 e 1999], e tenendo anche conto degli effetti indiretti derivanti dall'ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati. (3)

3. Per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano che non accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono determinate sottraendo dall'ammontare del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto delle quote di cui agli articoli 26 e 27, dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 e, limitatamente al 1998, dei contributi sanitari di cui all'articolo 38, comma 2, l'ammontare dei contributi sanitari riscossi nell'anno 1997, convenzionalmente aumentati del tasso di crescita del prodotto interno lordo [per il 1998 e 1999], nonché l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, anch'essi convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo [per il 1998 e 1999], e tenendo conto degli effetti indiretti derivanti dall'ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati. (3)

3 bis. Per gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi precedenti s'intende quello ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 2. (1)

-----

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall' [art. 1](#), D.Lgs. 30.12.1999, n. 506 (G.U. 31.12.1999, n. 306, S.O. n. 232), in vigore dal 15.01.2000. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo citato, la presente disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30.12.1999.

(2) Il presente comma è soppresso dall' [art. 13](#), D.Lgs. 18.02.2000, n. 56 (G.U. 15.03.2000, n. 62), a decorrere dall'anno 2001.

(3) Nel presente comma le parole "per il 1998 e 1999" sono state soppresse dall' [art. 16](#), L. 23.12.2000, n. 388 (G.U. 29.12.2000, n. 302, S.O. n. 219) con decorrenza dal 01.01.2001

#### **Articolo 42 - Versamento delle eccedenze**

Testo in vigore dal 1 gennaio 2001

▣ Previgenti

---

## IRAP - VERSAMENTO DELLE ECCEDENZE

---

1. A decorrere dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui all' [articolo 3](#), comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e' soppresso.
2. A partire dall'esercizio 1998 e' istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo di compensazione interregionale alimentato dalle eccedenze finanziarie realizzate dalle regioni a statuto ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 1; tali eccedenze sono destinate, nei limiti delle occorrenze finanziarie, in favore delle regioni che presentano una perdita di entrata. In caso di insufficienza del fondo si provvede con risorse a carico del bilancio dello Stato. (1)
3. Il Fondo di compensazione interregionale di cui al comma 2 e' determinato in via definitiva nell'anno successivo a quello di riferimento sulla base del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive effettivamente realizzato. (1)
4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio, della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i criteri e le modalita' di versamento delle eccedenze di cui al comma 2 all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione delle somme necessarie al Fondo di compensazione interregionale, anche mediante trattenute periodiche delle presumibili eccedenze a valere sugli appositi conti accesi presso la tesoreria centrale dello Stato. (1)
5. A decorrere dall'anno 1998 cessano le anticipazioni straordinarie di cassa di cui all' [articolo 3](#), comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
6. A decorrere dall'anno 1998 la trattenuta di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e' effettuata sulle erogazioni di cui all' [articolo 3](#), comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Relativamente alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano le eccedenze positive o negative di risorse di cui all'articolo 41, commi 2 e 3, vengono compensate per gli anni dal 1998 al 2002, nel rispetto degli statuti di autonomia mediante variazioni delle quote del fondo sanitario nazionale, trasferimenti di funzioni, modifica delle quote variabili previste ai sensi degli statuti o acquisizione delle eccedenze al bilancio dello Stato. A partire dall'anno 2003 non si da' luogo a recupero delle eccedenze, ma si procede attraverso il trasferimento di nuove funzioni amministrative, definite con le procedure fissate dai rispettivi statuti di autonomia, fino all'esaurimento delle eccedenze medesime. (2)

-----

(1) Il presente comma è soppresso d all' [art. 13](#), D.Lgs. 18.02.2000, n. 56 (G.U. 15.03.2000, n. 62), a decorrere dall'anno 2001.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall' [art. 16](#), L. 23.12.2000, n. 388 (G.U. 29.12.2000, n. 302, S.O. n. 219) con decorrenza dal 01.01.2001: le parole "per gli anni dal 1998 al 2002" sostituiscono le parole "per gli anni 1998 e 1999" e la parola "2003" sostituisce la parola "2000".

### **Articolo 43 - Riferimenti sistematici**

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998

---

## IRAP - ADDIZIONALE IRPEF - PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

---

1. Le disposizioni del presente titolo che fanno indistintamente riferimento alle regioni o al loro territorio devono intendersi riferite, per la regione Trentino-Alto Adige, alle provincie autonome di Trento e Bolzano o al loro territorio.

2. I rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali devono essere disciplinati in modo tale da mantenere il necessario equilibrio finanziario.

#### **Articolo 44 - Adeguamento dei trattati internazionali**

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRATTATI INTERNAZIONALI - EQUIPARAZIONE AI TRIBUTI ERARIALI ABOLITI

---

1. Ai fini dell'applicazione dei trattati internazionali in materia tributaria, l'imposta regionale sulle attività produttive è equiparata ai tributi erariali aboliti con [l'articolo 36](#).

#### **Articolo 45 - Disposizioni transitorie**

Testo in vigore dal 1 gennaio 2008

 Previdenti

---

IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DISCIPLINA TRANSITORIA

---

1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'[articolo 10](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i nove periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento. (1)

2. Per i soggetti di cui agli [articoli 6 e 7](#), per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento. (3)

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attività produttive, e di quella dell'imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli [articoli 36 e 51](#), comma 1, in base ai quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi [dell'articolo 31](#), nonché le modalità applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. La predetta riduzione non può superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non può comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000. (2)

4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.

5. Per i soggetti che esercitano la propria attività nel territorio di più regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni è determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale.

6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, può essere computata in detrazione dall'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000. (2)

-----

(1) Il presente comma, prima modificato dall' [art. 9](#), L. 28.12.2001, n. 448, poi dall' [art. 19](#), L. 27.12.2002, n. 289, poi modificato dall' [art. 2](#), comma 1, L. 24.12.2003, n. 350, poi dall'art. 1, comma 509, L. 30.12.2004, n. 311, poi dall'art. 1,

comma 118, L. 23.12.2005, n. 266, poi dall'art. 1, comma 390, L. 27.12.2006, n. 296, è stato da ultimo così modificato dall'art. 1, c. 171, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'[articolo 10](#) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per gli otto periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento."

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'[art. 14](#) D.Lgs 10.04.1998, n. 137.

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall' [art. 6](#), L. 23.12.1999, n. 488 (G.U. 27.12.1999, n. 302, S.O. n. 227/L), con decorrenza dal 1° gennaio 2000. Si riporta, di seguito, il testo previgente:

"2. Per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e per i due successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5,4, del 5 e del 4,75 per cento.". La presente disposizione, secondo quanto previsto dal comma 18 del citato art. 6, non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999". La presente disposizione, secondo quanto previsto dal comma 18 del citato art. 6, non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999". Tali disposizioni in base al comma 18 del suindicato articolo non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999."